

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1653

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2007

Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di
giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a modificare il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. La suddetta normativa sull'editoria, con la legge 23 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha subito consistenti modifiche che incidono sui procedimenti di concessione dei contributi.

Il comma 717 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, ha esteso i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, anche alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Originariamente, la legge n. 250 del 1990 era stata varata nell'ambito della legislazione generale relativa alla stampa, ed era rivolta alla salvaguardia delle testate giornalistiche più deboli, tra le quali

figurano anche quelle delle minoranze linguistiche. Obiettivo della legge era, quindi, quello di sostenere le cooperative giornalistiche e i giornali delle minoranze linguistiche. Il citato comma 717 della legge finanziaria per il 2007 ha esteso i contributi anche alle emittenti radiotelevisive senza, però, tener conto che il procedimento di concessione dei contributi, sia in ordine ai criteri di calcolo sia alle fasi del procedimento, deve essere differenziato per testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive: la natura e l'entità delle produzioni e dei prodotti sono, infatti, differenti.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, alcune modifiche, in particolare al comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, volte a differenziare la procedura di concessione dei contributi tra testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250)*

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici comunque costituite che editino giornali quotidiani e alle emittenti radiotelevisive comunque costituite che trasmettano giornalmente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione, programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto. I contributi sono erogati a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e, per quanto concerne le imprese editrici, possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del comma 2 del presente articolo; per quanto concerne le emittenti radiotelevisive, la condizione è che esse possiedano i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Alle emittenti radiotelevisive di cui al secondo periodo del presente comma, i contributi sono concessi nel limite

complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ripartendo tale importo, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 del presente articolo e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.»

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Le domande delle imprese di radiodiffusione sonora per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono spedite entro la data del 31 novembre 2007, per le provvidenze relative all'anno 2006, ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.

2. Le domande delle imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7

del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono inoltrate entro il 30 novembre 2007, per le provvidenze relative all'anno 2006, ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

